

ausiliari del giudice - liquidazione del compenso Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24723 del 17/08/2023 (Rv. 668915 - 01)

Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice - Riduzione di un terzo degli onorari ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Accertamento dell'imputabilità al consulente del ritardo - Fondamento.

L'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24723 del 17/08/2023 (Rv. 668915 - 01)